

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-51 del 29/01/2016
Oggetto	AGGIORNAMENTO Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.".
Proposta	n. PDET-AMB-2016-58 del 29/01/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: AGGIORNAMENTO Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.”*

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la propria Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015 Prot. Unione 7973;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/08/2015 acquisita al Prot. Unione 31690, e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 71825 del 11/08/2015, da **ASSOTUBI S.P.A.** nella persona del Sig. Lugaresi Gianluca, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Torre in San Carlo n. 475, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, relativamente allo stabilimento di commercio all'ingrosso e lavorazione di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati sito nel **Comune di Cesena, Via Torre in San Carlo n. 475**, comprensiva anche di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che in data 26/08/2015 la ditta ha prodotto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria relativa all'impatto acustico, acquisita al Prot. Unione 33123 ed al Prot. Prov.le 76109 del 31/08/2015;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 09/09/2015 Prot. Unione 34750, acquisita al Prot. Prov.le 78696/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione a perfezionamento dell'istanza ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 19/09/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione a perfezionamento richiesta acquisita al Prot. Unione 35915;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 88051 del 12/10/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/10/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- In merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- In merito allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, l'Ufficio competente Infrastrutture Fognarie ha fatto pervenire la seguente comunicazione: *la modifica richiesta riguarda l'inserimento di due elementi all'interno del piazzale quali una vasca per immersioni tubi in soluzione leggermente acida con relativo bacino di contenimento e zona tank fuel contenente gasolio utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali non targati con relativo bacino di contenimento sottostante; considerato che in entrambi i casi l'utilizzo della vasca e della cisterna nel contesto del ciclo produttivo, non determinano alcun tipo di refluo e che l'intera area è comunque soggetta al trattamento depurativo con nr 5 vasche di sedimentazione e disoleazione, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento richiesto ribadendo le medesime prescrizioni contenute nell'Allegato B della Determinazione n. 318/2015.*
- In merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune di Cesena, con PEC del 20/10/2015, ha comunicato quanto di seguito indicato: *“la zona dove insiste il fabbricato risulta fuori Agglomerato Urbano e non è servita da alcuna fognatura. Lo scrivente Settore ha emesso Autorizzazione allo scarico P.G.N. 91038 del 13/11/2014 per le acque domestiche in corpi idrici superficiali, tuttora in vigore, relativamente alla domanda P.G.N. 29325 del 26/06/2008 (allegata alla presente)”*.
- In merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 72630/63 del 26/08/2015, acquisita al Prot. Prov.le 75347/2015, ha comunicato quanto di seguito indicato: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 80/AUA/2015, il Documento Previsionale d’Impatto Acustico, elaborato dal T.C.A. ing. Andrea Antimi e datata 5 aprile 2013, in cui si attesta, per l’attività in oggetto, il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e la dichiarazione, datata 25 agosto 2015, che il suddetto Documento è tutt’oggi valido, si prende atto di tali dichiarazioni/Documenti in merito all’impatto acustico”*.
- La Conferenza si aggiorna a seguito del ricevimento della documentazione integrativa come sopraindicata che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla specifica richiesta.;

Dato atto che la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi è stata richiesta alla ditta con nota Prot. Prov.le 95151 del 05/11/2015;

Considerato che in data 04/12/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 49578 ed al Prot. Prov.le 106177 del 16/12/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 105506 del 16/12/2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi per la valutazione delle integrazioni prodotte;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 22/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni:

- Ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportato in allegato al presente provvedimento;
- Ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate in allegato al presente provvedimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito nella seduta del 27/10/15 per quanto concerne gli scarichi di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, gli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e la valutazione di impatto acustico;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 29/12/2015;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali in data 23/12/2015;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: “*BENESTARE N. 13761 del 12/01/2016 per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali*” - Prot. Com.le 2989/338 del 12/01/2016, acquisito da Arpae al PGFC 2016/572;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.*”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015 Prot. Unione 7973, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”, con l'ALLEGATO B e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- inserimento dell'ALLEGATO C “SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico PGN 91038 del 13/11/2014 rilasciata dal Comune di Cesena;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Giovanni Fabbri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ASSOTUBI S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475 - Protocollo istanza della Unione dei Comuni Valle del Savio P.G.N. 11523 del 11/11/14 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e trasformazione di prodotti siderurgici sito nel Comune di Cesena (FC), Via Torre in San Carlo n. 475.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 17/02/2015 Prot. Unione 7973, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B “SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO”, con l'ALLEGATO B e relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **inserimento dell'ALLEGATO C “SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE”, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015.
- Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 318 del 09/02/2015, Prot. Prov.le 12504/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con adesione alla “autorizzazione di carattere generale” adottata con D.G.R. 2236/09 e s.m.i., ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 2 e 3, sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 318 del 09/02/15 prot. n. 12504/15, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/02/15 prot. n. 7973. Con l'istanza di modifica dell'AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione “ordinaria” ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con le seguenti modifiche:

- introduzione della attività di taglio al plasma svolta nelle postazioni di saldatura collegate alla emissione esistente E1 “centro di lavoro con saldatura a filo”;
- nuove emissioni “diffuse” derivanti dalle operazioni di taglio al plasma, ossitaglio, filettatura con tornio ed ossidazione dei tubi.

Con e-mail del 04/09/2015 il responsabile dell'endoprocedimento, valutate le modifiche richieste, ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria tecnica complessiva delle emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/10/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Valutata la documentazione presentata, si evidenzia che alcune attività, e relative emissioni, non sono conformi a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di inquinamento atmosferico (criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, D.G.R. 2236/09 e s.m.i.), come di seguito riportato:

- il punto di emissione E1 non è dotato di sistema di abbattimento; la voce 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER, della Determinazione, stabilisce che “I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione”;
- le emissioni derivanti dall'attività C1 - TAGLIO A FREDDO E A SECCO DEI TUBI non sono né captate né convogliate. Al riguardo, si rammenta che tali operazioni sono comprese alla voce 4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO della Determinazione. Il proponente non le ha indicate nemmeno come emissioni diffuse.
- riguardo le operazioni di filettatura/tornitura C2, il proponente dichiara che poiché la macchina adibita alla lavorazione è sormontata dalla struttura mobile KOPRON, con copertura in PVC che trasla su binari lunghi circa 80 metri, non è tecnicamente realizzabile alcun convogliamento delle emissioni, in quanto, come evidenziato dal rapporto fotografico riportato nella relazione tecnica, il condotto di espulsione andrebbe inevitabilmente ad interferire con i movimenti della tettoia e/o con le movimentazioni dei materiali. Considerato che, probabilmente, la funzione della tettoia è quella di proteggere le macchine e gli operatori dagli agenti atmosferici, si presume che la traslazione delle stesse avvenga quando le macchine non sono in funzione e le condizioni meteorologiche lo consentono. Si ritiene, pertanto, che si possa installare un

dispositivo di captazione e convogliamento delle emissioni che, attraverso opportune soluzioni tecniche, possa essere momentaneamente staccato dalle macchine e ripristinato al riavvio delle stesse. In ogni caso, le motivazioni del proponente dovranno essere ulteriormente dettagliate. Si rammenta, inoltre, che la Determinazione riporta la voce 4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO che prevede un valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc, mentre la voce 4.31 bis "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno" della DGR 2236/09 e smi prevede un valore limite per le Polveri totali/nebbie oleose pari 10 mg/Nmc;

- le emissioni derivanti dalla fase D - OSSIDAZIONE SUPERFICIALE IN SOLUZIONE ACQUOSA ACIDA, non sono né captate né convogliate. La Determinazione riporta la voce 4.13.27 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI (DECAPPAGGIO, BRILLANTATURA, DISSOLUZIONE, LUCIDATURA, PASSIVAZIONE, ECC.) in cui è previsto che:

a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

Acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄) 2 mg/Nmc

Tale attività è presente anche alla voce 4.13 "Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g" della DGR 2236/09 e smi che, al punto 2. a) *TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON ACIDI*, indica un valore limite per l'Ac. Solforico pari a 2 mg/Nmc.

La Conferenza ha ritenuto necessario che la Ditta provveda a redigere un progetto nel quale siano previste le modifiche impiantistiche sopraccitate, allo scopo di rendere conformi le attività e relative emissioni a quanto disposto dalla normativa regionale. Tale progetto dovrà essere comprensivo di tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione delle modifiche previste.

Con PEC del 06/11/15 prot. Prov. n. 95151 è stato richiesto alla Ditta il progetto succitato.

Con PEC del 10/11/15 prot. Prov. n. 96204/15 il responsabile dell'endoprocedimento, tenuto conto della particolare complessità della pratica, considerato che l'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che all'interno della Conferenza si proceda anche "...in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, e in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e R.D. n. 1265/34", ha chiesto al Comune di Cesena di esprimere un parere ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e R.D. n. 1265/34.

Con PEC del 01/12/15 prot. Prov. n. 102496 il Comune di Cesena Settore Governo del Territorio ha trasmesso il proprio parere favorevole di compatibilità edilizio urbanistica per l'insediamento esistente, ai sensi del del DPR 380/2001 e RD 1265/1934,

Con PEC del 16/12/15 prot. Prov. n. 106177 il SUAP ha inoltrato la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 04/12/15.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/12/15, valutata la documentazione inviata dalla Ditta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione El Centro di lavoro con saldatura e taglio al plasma - sarà installato idoneo impianto di abbattimento delle polveri. L'attività di saldatura è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e

s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. L'attività di taglio al plasma è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali pari a 10 mg/Nmc, nonché al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio, pari rispettivamente a 10 mg/Nmc, 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i ed all'art. 270 comma 7 del Dlgs 152/06 e smi, si applicano i valori limite in emissione più restrittivi per ciascuna tipologia di inquinante sopra indicato, come riassunto nella seguente tabella:

Polveri totali	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	5

Trattandosi di emissione modificata, dovranno essere effettuati i controlli analitici di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale;

Taglio a secco e a freddo dei tubi (identificata con la fase operativa C1) – si prende atto che tale attività non produce emissioni in atmosfera;

Foratura tubi e taglio legature pacchi (identificate con la fase operativa D3) – le emissioni diffuse provenienti dalle operazioni di taglio a plasma e ossitaglio di materiali metallici svolte all'aperto nell'area aziendale devono rispettare la prescrizione di seguito indicata: dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività;

Filettatura dei tubi in acciaio al carbonio (identificata con la fase operativa C2)– si accetta quanto proposto dalla Ditta, ovvero un sistema di aspirazione e convogliamento a camino, da cui le due nuove emissioni E2 e E3. Tale attività è compresa al punto 4.13.18 “RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite di 10 mg/Nmc per le polveri, e all'Allegato 4.31bis “Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc per le polveri totali/nebbie oleose. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione stabilito al succitato punto 4.31bis. Trattandosi di nuove emissioni, dovranno essere effettuati i controlli analitici di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale;

Vasca contenente la soluzione acquosa di acido solforico – si ritiene che tale attività produca una emissione di tipo diffuso in atmosfera, non convogliabile ai sensi dell'art. 270 comma 1 del D.lgs. 152/06, in considerazione delle modalità di svolgimento della stessa (così come descritte dalla Ditta) e soprattutto della bassa concentrazione di acido solforico (non superiore al 4%). Si stabilisce che la Ditta debba registrare con frequenza mensile i consumi di acido solforico e la concentrazione di acido solforico nella vasca, che non deve risultare superiore al 4%. Inoltre viene prescritta la copertura della vasca quando la stessa non viene utilizzata.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/12/15 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle

sedute del 27/10/15 e del 22/12/15, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/08/2015 P.G.N. 31690, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di commercio all'ingrosso e lavorazione di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CENTRO DI LAVORO CON SALDATURA E TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – PRIMA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

EMISSIONE N. 3 – SECONDA LINEA DI FILETTATURA TUBI IN ACCIAIO

Impianto di abbattimento: dispositivo abbattitore per nebbie Micronfilter cube 400

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di ossitaglio e taglio al plasma (foratura tubi e taglio legature pacchi) svolta con dispositivi portatili, all'aperto nell'area aziendale, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della seguente prescrizione**:
 - a) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.
3. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di ossidazione superficiale dei tubi (vasca contenente la soluzione acquosa diluita di acido solforico) svolta all'aperto nelle aree

aziendali sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- a) la concentrazione di acido solforico nella vasca non deve essere superiore al **4% in massa**;
 - b) devono essere annotati, con cadenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo **punto 10. i consumi** di acido solforico concentrato e la **concentrazione di acido solforico della soluzione acquosa della vasca** (espressa come percentuale in massa);
 - c) la vasca deve essere coperta quanto la stessa non viene utilizzata.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1, alle nuove emissioni N. 2 e N. 3, e alle emissioni diffuse di cui ai precedenti punti 2. e 3., entro tre anni** dalla data della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di tali emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
 6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), alla Sezione provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1, alle nuove emissioni N. 2 e N. 3, e alle emissioni diffuse di cui ai precedenti punti 2. e 3.,** con un anticipo di almeno 15 giorni.
 7. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, N. 2 e N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli analitici di tali emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere, tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2 e N. 3 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
 10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data,

l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i **consumi** di acido solforico e la concentrazione di acido solforico nella vasca, come richiesto al precedente **punto 3 lettera b)**.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 09/02/2015 con determinazione n. 318 Prot. n. 12504;
- La modifica richiesta, relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento, è inerente alle lavorazioni presenti nel piazzale ed in particolare:
 - inserimento di una vasca per immersioni tubi in soluzione acquosa con relativo bacino di contenimento sottostante ed un ulteriore bacino posto lateralmente a suddetta vasca;
 - *Tank fuel* mobile contenente gasolio con relativo bacino di contenimento sottostante, utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali;
- Le modifiche delle lavorazioni (utilizzo della vasca per immersioni tubi e della cisterna di gasolio per rifornimento mezzi aziendali) nel contesto del ciclo produttivo non determinano alcun tipo di refluo e l'area su cui insistono è comunque sottoposta al trattamento delle acque reflue di dilavamento;
- Lo scarico finale, di che trattasi, è costituito pertanto dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal *piazzale stoccaggio tubi* avente una superficie complessiva pari a mq. 17.177,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel fosso stradale di Via Vicinale Giarze afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 11/11/2010 Prot. Prov. n. 111013 a firma dell'Arch. Franco Casali e in data 11/08/2015 Prot. Prov. n. 71825/15 a firma del Geom. Lugaresi Gianluca;
- Planimetria dell'insediamento e relativo schema fognario Tav. 1 in scala 1:500 a firma del Geom. Lugaresi Gianluca acquisita al Prot. Prov.le del 11/08/2015 con il n. 71825/2015 (allegata).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Torre in San Carlo, n. 475 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Commercio e stoccaggio tubi in acciaio e prodotti siderurgici in genere
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal <i>piazzale stoccaggio tubi</i> avente una superficie complessiva pari a mq. 17.177,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione/disoleazione costituito da nr 5 vasche collegate tra di loro in serie aventi dimensioni esterne pari a cm 250x950x250 cadauna con filtrazione a coalescenza ed un volume utile pari a mc 200,00

Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievi posto subito a valle dell'impianto di trattamento
Corpo Recettore	Fosso stradale Vicinale Giarze afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
3. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;**
4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
5. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06 e successive modificazioni;
6. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico e relativo sistema di allarme che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi delle vasche di sedimentazioni e dei disoleatori. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs. n° 152/06 – Parte Quarta;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;

- 11.** E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 12.** Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verificano guasti agli impianti o altri fatti che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

BENESTARE N. 13761 del 12/01/2016 per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali” - Prot. Com.le 2989/338 del 12/01/2016 e relativi allegati.



COMUNE DI CESENA

SETTORE **TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO**
SERVIZIO **RISORSE IDRICHE E ATMOSFERICHE**
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356443 Fax 0547.356396
E-mail: battistella_s@comune.cesena.fc.it
Zona **C Stanza 46**

P.G.N. 2989/338 del 12/01/2016

A Spett.le **ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Autorizzazione Unica Ambientale
Piazza Morgagni, 9
47121 Forlì

Spett.le **Unione dei Comuni Valle Savio**
SUAP
protocollo@pec.unionevallesavio.it

OGGETTO: **BENESTARE N. 13761 del 12/01/2016** per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali

PRATICA: **AUA/80/2015**

AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE: PG N 91038 del 13/11/2014 in scadenza il 12/11/2018

TITOLARE DELLO SCARICO: **ASSOTUBI SPA**

CARATTERISTICHE:

Ubicazione insediamento: VIA TORRE IN S. CARLO n. 475

Tipologia di scarico: Acque reflue domestiche

Ricettore dello scarico: fosso interpodereale

Dimensionamento impianto: 9 Abitanti Equivalenti

Impianto di trattamento: FOSSA IMHOFF DA 10 P. E FILTRO AEROBICO DA 9 P. CON FOSSA FINALE

IL DIRIGENTE

Esaminata la domanda pervenuta il 07/08/2015 (PG N 69304 del 11/08/2015) intesa ad ottenere **l'Autorizzazione Unica Ambientale** per l'autorizzazione allo scarico di:

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via TORRE IN S. CARLO n. 475

Visti:

- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico **PG N. 91038 del 13/11/2014** con scadenza il 12/11/2018 emessa dal Comune di Cesena;
- considerate le precedenti comunicazioni PGN 89090 del 19/10/2015 e PGN 111889 del 17/12/2015 relative alle Conferenze dei Servizi per l'Azienda, in cui veniva ribadita la piena validità



dell'autorizzazione stessa;

AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLO SCARICO RILASCIA BENESTARE

all'autorizzazione allo scarico di **ACQUE REFLUE DOMESTICHE** di tipo misto provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 9 abitanti equivalenti costituito da FOSSA IMHOFF DA 10 P. E FILTRO AEROBICO DA 9 P. CON FOSSA FINALE.

L'immissione avviene in fosso interpodereale alle medesime condizioni e con gli stessi obblighi previsti nell'autorizzazione PG N 91038 del 13/11/2014.

Il concessionario, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti di chiarificazione previsti dal Regolamento, con la firma della presente autorizzazione

SI OBBLIGA

ad effettuare un' adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dell' impianto di chiarificazione con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.

Al concessionario inoltre

E' FATTO OBBLIGO

- 1) di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
- 2) di osservare, anche nel caso di scarichi in pubblica fognatura non trattata e per i fabbricati eccedenti la potenzialità abitativa di 50 A.E., i limiti di accettabilità previsti dalla tabella D e di adottare i sistemi di trattamento definiti dalla tab. A secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C allegate alla Delibera di Giunta Regionale n°. 1053 del 09 Giugno 2003 e successive modifiche e aggiunte;
- 3) di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- 4) di dare fedele esecuzione al progetto della rete fognante interna, così come approvato;
- 5) di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione interferisca sullo scarico;
- 6) provvedere ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale delle fognature alla protezione della rete fognante interna dalle eventuali conseguenze del funzionamento in carico del collettore stradale;

Il presente atto sostituisce e annulla l'autorizzazione PG N 91038 del 13/11/2014.

Per tutto quanto non previsto nel presente benestare troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.


Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all' impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Firma autografa omissa ai sensi D.Lgs n.39 art.3

Il Tecnico
Manuzzi p.i. Mauro

Il Dirigente
Dott. Gianni Gregorio



COMUNE DI CESENA

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E SICUREZZA
REPARTO AUTORIZZAZIONI

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356377 Fax 0547.356457
E-mail: battistella_s@comune.cesena.fc.it

P.G.N. 91038 MM/1c
N.PROT.DOM 29325

Cesena, 13/11/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA N. 13384 PER LO SCARICO DI ACQUE MISTE NON IN PUBBLICA FOGNATURA CON FOSSA IMHOFF DA 10 P E FILTRO AEROBICO DA 9P CON FOSSA FINALE E QUINDI CON UN SISTEMA COMPLESSIVAMENTE DIMENSIONATO PER 9 PERSONE EQUIVALENTI

AL SIG. ASSOTUBI SPA
DIRETTORE RESPONSABILE FRANCISCONI NAZARIO
VIA TORRE IN S.CARLO 475
47522 CESENA
(Cod. Fisc./P.IVA 01849760408)

COMUNE DI CESENA

13 NOV 2014

PGN 91038, 338

Esaminata la domanda del 26/06/2008 (PGN 29325, PUN) intesa ad ottenere l'attivazione dello scarico di acque miste

REFLUE ACQUE DOMESTICHE

provenienti dall'insediamento ubicato in VIA TORRE IN S.CARLO 475 (Cod. Via 6772);

Visto che l'istruttoria della relativa pratica si è conclusa con parere favorevole:

- della competente agenzia ARPA il cui parere è da ritenersi parte integrante della presente autorizzazione (Parere Prot. 9017/2008)

Visto il vigente regolamento comunale per il servizio delle fognature;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modifiche ed aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

SI AUTORIZZA PROVVISORIAMENTE

L'IMMISSIONE DI SCARICO DI ACQUE MISTE NON IN PUBBLICA FOGNATURA CON FOSSA IMHOFF DA 10 P E FILTRO AEROBICO DA 9P CON FOSSA FINALE E QUINDI CON UN SISTEMA COMPLESSIVAMENTE DIMENSIONATO PER 9 PERSONE EQUIVALENTI in VIA TORRE IN S.CARLO FOSSO INTERPODERALE all'altezza del n. civ. 475 in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 26/06/2008 per le acque miste provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

Il concessionario, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti di chiarificazione previsti dal Regolamento, con la firma della presente autorizzazione

SI OBBLIGA

ad effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dell'impianto di chiarificazione con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza. Al concessionario inoltre

E' FATTO OBBLIGO

- 1) di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
- 2) di osservare, anche nel caso di scarichi in pubblica fognatura non trattata e per i fabbricati eccedenti la potenzialità abitativa di 50 A.E., i limiti di accettabilità previsti dalla tabella D e di adottare i sistemi di trattamento

definiti dalla tab. A secondo i criteri fissati dalle tabelle B e C allegate alla Delibera di Giunta Regionale n°. 1053 del 09 Giugno 2003 e successive modifiche o aggiunte;

3) di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;

4) di dare fedele esecuzione al progetto della rete fognante interna, cosiccome approvato;

5) di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione interferisca sullo scarico;

6) provvedere ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale delle fognature alla protezione della rete fognante interna dalle eventuali conseguenze del funzionamento in carico del collettore stradale;

7) Ai sensi del D.Lgs. n°152 del 11/05/1999, la presente autorizzazione ha validità quadriennale e deve essere presentata domanda di rinnovo almeno un anno prima della sua scadenza. Per i fabbricati di civile abitazione mono o bi familiari l'autorizzazione è tacitamente rinnovata.

Il richiedente è responsabile di ogni eventuale danno riportato a persone e cose in conseguenza della costruzione delle opere sopraindicate e del loro esercizio, restando l'Amministrazione Comunale completamente sollevata ed indenne.

N.B. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Il Tecnico Isputtore
P.L. Mauro Manzoni

IL DIRIGENTE
Dr. Ing. Natalina Borghetti

26/11/2014
Il Concessionario
per accettazione



Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna
Via Po, n. 5 - 40139 - BOLOGNA tel. 051/6223911 - fax 051/543255 P.

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena
C.P. 345 47100 FORLÌ COP
tel 0543/451411 - fax 0543/451451
sez@fo.arpa.emr.it

COMUNE DI CESENA

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0041648/338 - 16/09/2008 A
UOR_LP

MUNICIPIO DI CESENA
UFFICIO PROTOCOLLO
15 SET. 2008
DATA DI ARRIVO

Distretto di Cesena
Via M. Moretti n. 43 47023 CESENA
Tel 0547/350711 - fax 0547/301874

PGFC: 1/2008/2017
(memo: CT/annadele/Aut. Scar./2008/francisoni nazario)

PL/

338 47023 Cesena 12/09/2008

49

OGGETTO: **Parere per autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura.**
(Vs. P.G.N. n° 34017/338 del 14/07/2008 Ns. Prot. n° 7642 del 04/08/2008).

Spett.le Comune di Cesena
Settore Strade e Fogne

Verificato dalla documentazione presentata che:

La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente.

Considerato che lo scarico di cui trattasi ha le seguenti caratteristiche; e che i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:
- Destinazione dell'insediamento:
- Classificazione dello scarico
- Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):
- Recettore dello scarico:
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:

FRANCISCONI NAZARIO
VIA TORRE, 475 LOC. SAN CARLO CESENA
FABBRICATO AD USO UFFICI E LAVORAZIONE
ARTIGIANALE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE
8

FOSSO INTERPODERALE
FOSSA IMHOFF DA 10 ABITANTI EQUIV.
FILTRO BATTERICO AEROBICO DA MC 6,0 E
SEDIMENTAZIONE FINALE CON FOSSA IMHOFF DA 3
ABITANTI EQUIVAL.

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, questo Servizio Territoriale ARPA, per quanto di competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, con le seguenti prescrizioni:

- Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99 e succ. modifiche.


Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

- Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il **filtro batterico aerobico**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.
- Le fosse Imhoff e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- Qualora il sistema fosse dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.

Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione allo scarico, di validità quadriennale ai sensi del D.Lgs. 152/99, dovrà essere inoltrata domanda di rinnovo allegando la documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e l'eventuale documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui.

Lo scarico di cui trattasi è relativo ad acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/99 e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.

Distinti saluti.



LEGENDA



RISPETTO STRADALE E-45 (40ml)



AMBITO DI RECUPERO



FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO E ACQUEDOTTO



FASCIA DI RISPETTO METANODOTTO OGGETTO
DI ORDINANZA n° 52854/ 72/EA/ac
DEL 27-08-2010 E n° 58962/ 72/EA/ac DEL 27-09-2010



VERDE DI MITIGAZIONE DA REALIZZARE



METANODOTTO SNAM




CONDOTTA ACQUA E R



LINEA TELECOM



AMBITO DI LOCALIZZAZ



FOSSI



SCARPATA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.